

REGOLAMENTO “VALLARSA STUDIO”



**REGOLAMENTO “VALLARSA STUDIO”
RELATIVO AL SOSTEGNO A SCOLARI E STUDENTI DELLE ELEMENTARI, MEDIE
E PRIMO BIENNIO DELLE SUPERIORI.**

ART. 1

In accordo con i principi contenuti nella costituzione italiana e nello Statuto comunale il Comune di Vallarsa riconosce l'importanza di un'adeguata preparazione scolastica per i giovani residenti nel Comune medesimo.

ART. 2

Al fine di ridurre gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di tale obiettivo il Comune di Vallarsa mette in atto forme di sostegno economico volte a favorire l'accesso a strumenti complementari a quelli attuati dalle istituzioni scolastiche.

ART. 3

Per il raggiungimento di tali obiettivi attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili ed adeguati sarà erogato un contributo a coloro che, avendone titolo nei confronti di minori residenti in Vallarsa, usufruiscono dei servizi di sostegno allo studio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 4

L'accesso a forme di sostegno allo studio potrà avvenire mediante il ricorso ad organizzazioni riconosciute dal Comune, o organizzato dal comune stesso, avvalendosi per l'erogazione del servizio di personale laureato o con diploma di scuola media superiore ma con capacità pedagogiche e professionali attestate da curriculum;

ART. 5

Il contributo dell'Amministrazione comunale sarà stabilito annualmente dalla Giunta municipale. Il contributo erogato dall'Amministrazione comunale non potrà in ogni caso superare il 70% del costo complessivo del servizio. Nei casi di evidente difficoltà economica della famiglia richiedente, l'amministrazione comunale, con delibera di giunta, può garantire la gratuità del servizio.

ART. 6

Il contributo sarà liquidato trimestralmente dietro presentazione di una rendicontazione sottoscritta da almeno un genitore e dall'organizzazione erogatrice dei servizi. Al fine di ridurre le complicazioni

burocratiche per gli utenti il contributo potrà, su richiesta scritta preventiva delle famiglie essere versata direttamente all'organizzazione erogatrice del servizio. In tal caso la documentazione dovrà essere integrata con copia della fattura indirizzata alla famiglia. L'ammontare del contributo potrà essere variato annualmente con delibera della Giunta Comunale.

ART. 7

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate le organizzazioni erogatrici del servizio di cui al presente regolamento sono tenute a fornire all'Amministrazione copia del tariffario praticato ed a segnalare eventuali variazioni del medesimo. L'Amministrazione comunale curerà nelle forme ritenute più opportune che gli interessati vengano a conoscenza delle tariffe praticate dalle organizzazioni riconosciute

ART. 8

Al fine di accedere al contributo gli interessati dovranno presentare domanda scritta all'Amministrazione comunale prima dell'inizio del percorso formativo. La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte dell'organizzazione prescelta.

La domanda dovrà specificare il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ora annuale e le eventuali altre indicazioni richieste dai competenti uffici comunali.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo *le indicazioni* di cui al successivo art. 9

Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini o in situazione di svantaggio sociale e culturale.

L'ammissione al contributo viene definita con tatto del responsabile dell'ufficio di ragioneria. Avverso ad eventuale provvedimento di diniego del contributo stesso è ammesso il ricorso alla Giunta comunale che dovrà pronunciarsi entro un mese dalla data di ricevimento del ricorso.

ART. 9

Nel caso in cui le domande di contributo eccedano lo stanziamento previsto in bilancio sarà formata una graduatoria i cui parametri saranno stabiliti con apposita delibera di giunta